



Repubblica Italiana - Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" - Catania
Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410
pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - peo: ctsd02000e@istruzione.it
www.liceoartisticoct.edu.it - Cod. Fiscale: 80008150874

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

(ai sensi del DPR n.122/2009 art.14 comma7)

Questo regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto – edizione ott25

Art.1.- Orario annuale

Per "orario complessivo annuale delle lezioni" si intende un monte ore annuale pari al numero di ore di lezione settimanale di tutte le discipline, previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a 33 settimane. Ove fosse necessario un conteggio più accurato sarà preso in considerazione l'"orario annuale personalizzato" di ogni studente considerando la situazione individuale (permessi, esoneri etc.).

Orario complessivo annuale delle lezioni		Soglia del 25% di assenze da non superare
Prime e seconde	34 ore x 33 settimane = 1.122 ore	280 ore
Terze, quarte e quinte	35 ore x 33 settimane = 1.155 ore	289 ore

Le ore di lezione non effettuate per causa di forza maggiore (entrate ed uscite fuori orario per impossibilità alla sostituzione dei docenti assenti, per sospensione delle lezioni dovute a ordinanze di chiusura del sindaco), iscrizioni tardive da parte di alunni provenienti da altri Paesi con ingresso in Italia successivo rispetto all'inizio delle lezioni, vanno detratte dal monte ore di ciascuna classe, prima di procedere al calcolo della percentuale di assenza per la validità dell'anno scolastico.

Art.2 - Rilevazione delle assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico.

Art.3 – Calcolo della percentuale di assenze

Prima dello scrutinio sarà compito del coordinatore di classe, rilevare:

- l'effettivo monte ore delle lezioni fornite alla classe nell'anno scolastico;
- la situazione delle assenze di ciascun alunno frequentante.

Art.4 - Attività didattica ordinaria

- È da considerarsi attività didattica ordinaria (quindi non calcolabile come assenza, purché effettivamente svolta) la partecipazione di alunni ad attività e progetti previsti dal PTOF (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, PCTO, orientamento, stages etc.).
- Le ore di attività didattica extrascolastica vanno regolarmente riportate nel registro elettronico, con la dicitura fuori classe e con la relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento. Non è considerata assenza la sospensione dalla frequenza per motivi disciplinari.
- Viene invece considerata assenza a tutti gli effetti la mancata partecipazione al "percorso alternativo alla 2 sospensione"



Repubblica Italiana - Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" - Catania

Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410

eventualmente concordato tra la famiglia e l'Istituto nonché la non presenza in classe in caso di sospensione con obbligo di frequenza

Art. 5 - Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/2009; riferimento normativo D. lgs. 63/2017 – Diritto allo studio).

Art. 6 – Eventuali deroghe ammesse

L'articolo 14, comma 7, della CM 20/2011 prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". Spetta al Collegio dei Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

La CM 20/2011 prosegue indicando fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste le seguenti, alle quali può farsi riferimento in caso di non specifica delibera collegiale:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).